

REGOLAMENTO PER LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI TROVATI

(Approvato con atto C.C. n. 112 del 26.11.1998)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le cose mobili trovate nel territorio comunale e consegnate al Sindaco secondo quanto disposto negli articoli dal 927 al 931 del Codice Civile.
2. Ai suoi effetti, il possessore o il detentore della cosa smarrita è equiparato al proprietario.

Art. 2 - Consegna del bene

1. Chiunque, trovando una cosa mobile della quale ignori il proprietario, deve consegnarla senza indugio al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 3 - Destinatario della consegna

1. L'ufficio competente a ricevere la cosa è l'U.O.C. n. 3/"Polizia Municipale"
2. Essa curerà gli adempimenti previsti dalle norme di cui all'art. 1.

Art. 4 - Ricevuta di consegna

1. L'Ufficio, al momento della consegna, accerta l'identità del consegnatario il quale deve indicare le circostanze del ritrovamento.
2. Di ciò verrà rilasciata ricevuta, compilando in duplice copia apposito modulo nel quale saranno riportate le generalità del ritrovatore, la descrizione del bene, le circostanze del ritrovamento e il numero progressivo del Registro delle cose ritrovate.
3. È facoltà del ritrovatore rinunciare all'acquisto della cosa. Qualora il ritrovatore si avvalga di tale facoltà, di ciò ne viene dato atto nella ricevuta di consegna.

Art. 5 - Registrazione e presa in carico

1. Gli oggetti devono essere presi subito in carico in un registro con numerazione progressiva, indicando la data della consegna, la natura e una descrizione dettagliata del bene, le circostanze del ritrovamento, le generalità del consegnatario e gli estremi del documento. con il quale si è provveduto ad identificarlo. Una eventuale stima del bene sarà fatta a richiesta del ritrovatore da un perito in materia.
2. Ad essi, o all'involucro che li contiene, sarà applicato un tagliando con il numero di registrazione e la relativa data.
3. Tali dati identificheranno la cosa, insieme alla sua descrizione, in tutti gli atti successivi del procedimento.

Art. 6 - Identificazione del titolare

1. Se per la natura dell'oggetto, è possibile risalire al titolare costui verrà avvertito senza ritardo del suo ritrovamento.
2. Diversamente, qualora la cosa smarrita presenti caratteristiche tali da rendere ragionevole il suo possesso da parte di una ristretta cerchia di persone, l'Ufficio provvederà alle ricerche del caso necessarie per individuare il titolare.

Art. 7 - Spedizione in altri Comuni o Enti

1. Nei limiti consentiti dal Regolamento per l'invio a mezzo del Servizio Postale, gli oggetti trovati saranno trasmessi al Sindaco del Comune di residenza del proprietario, con raccomandata A.R., invitandolo a provvedere alla restituzione; qualora si tratti, invece, di denaro contante sarà fatta un'assicurata.
2. I libretti bancari e postali di deposito o qualsivoglia altro documento di credito o debito il quale non riporti le generalità del titolare, saranno restituiti ai rispettivi uffici emittenti, con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 8 - Oggetti di provenienza sospetta

1. Qualora si abbiano ragionevoli dubbi che il bene sia frutto o provento di attività illecite o corpo di reato, l'incarico dovrà prima di esperire le procedure di cui agli art. 6,7, 9 e 10, comunicare per iscritto l'avvenuto ritrovamento alla Questura di Pistoia e al Comando Stazione Carabinieri di Agliana.
2. Nel caso in cui, limitatamente agli oggetti che costituiscono corpo di reato, sia stata presentata denuncia, dell'avvenuto ritrovamento e successiva restituzione deve essere data comunicazione all'autorità che ha ricevuto la denuncia.

Art. 9 - Oggetti deperibili

1. Si definiscono tali quei beni che con le loro qualità organiche, conservano le proprie caratteristiche in un periodo di tempo limitato.
2. Per questi, qualora il proprietario non sia stato identificato in tempo utile alla restituzione dell'oggetto ancora integro, si procederà alla vendita al prezzo di mercato corrente e il corrispettivo verrà introitato nel bilancio comunale.
3. Per i generi commestibili, si preferisce devolverli in beneficenza a Enti morali

Art. 10 - Pubblicazione del ritrovamento

1. La giacenza dei reperti viene resa nota per pubblicazione, per almeno 30 giorni, all'Albo Pretorio con avviso a firma del Sindaco, nel quale il bene è descritto in modo sommario.
2. L'avvenuta pubblicazione sarà certificata sull'avviso stesso.

Art. 11 - Custodia degli oggetti

1. Le cose ritrovate sono custodite, se non diversamente disposto dal Sindaco tenuto conto della loro natura o entità, in un locale dell'Ufficio competente.
2. Quelle di riconosciuto valore saranno custodite in una apposita cassaforte.
3. Il personale incaricato è direttamente responsabile della loro conservazione, secondo i propri doveri d'ufficio, escluso il caso fortuito o la forza maggiore.

Art. 12 - Esibizione degli oggetti

1. Nei giorni e nelle ore specificatamente indicati, chiunque vi abbia interesse può prendere visione dei reperti in presenza del personale dell'Ufficio.
2. Per accertamenti di Polizia Giudiziaria è ammessa la visione anche fuori il normale orario.

Art. 13 - Restituzione al titolare

1. Gli oggetti trovati o il loro corrispettivo qualora sia provveduto ai sensi del precedente art. 9, vengono restituiti a chi se ne dichiara proprietario, valutata la verosimiglianza della dichiarazione.
2. Della restituzione viene redatto apposito verbale, in duplice copia. Nel caso di restituzione di un bene per il quale fu presentata denuncia di furto, il ricevente dovrà presentare la denuncia stessa che sarà allegata in copia al verbale di restituzione per gli atti d'ufficio. L'incaricato avvertirà di questo l'Autorità alla quale fu denunciato il furto, inviando copia del verbale.
3. Per quanto riguarda il premio dovuto, ai sensi dell'art. 930 del Codice Civile, dal titolare al ritrovatore del bene, l'Ufficio non ha altro obbligo che indicare ad entrambi le rispettive generalità.
4. Qualora l'oggetto da restituire sia un documento di riconoscimento ovvero un titolo autorizzatorio o concessorio per lo svolgimento di una attività (es. carta d'identità, patente di guida, licenza di commercio, concessione di suolo pubblico, ecc.) di cui il titolare dichiara di essere già in possesso del relativo duplicato, l'atto originale dovrà essere restituito, anziché all'avente causa, all'Ufficio che lo ha rilasciato, con l'avvertenza dell'avvenuta consegna del titolo equipollente.

Art. 14 - Restituzione al ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, senza che si presenti il proprietario, l'oggetto o il suo corrispettivo appartiene a chi lo ha trovato.
2. L'Ufficio provvederà ad avvertire l'interessato, con comunicazione scritta, di presentarsi personalmente o a mezzo di persona munita di delega con firma autenticata, per la restituzione, riconsegnando la ricevuta di cui all'art. 4.
3. All'atto della restituzione, l'avente causa firmerà per ricevuta sul registro di carico di cui all'art. 5, in un apposito spazio, ad esso dovrà essere allegata l'eventuale delega.
4. Non hanno titolo alla restituzione i dipendenti dell'Amministrazione comunale per le cose trovate in orario di servizio, nell'adempimento di mansioni loro proprie o di incarico.
5. Sono esclusi dalla consegna al ritrovatore i documenti di cui al comma 4. del precedente articolo.

Art. 15 - Restituzione a persone incapaci

1. I reperti o il loro corrispettivo non possono essere restituiti a minori come a persone incapaci di intendere e di volere, se non accompagnate da chi ne abbia la legale rappresentanza.

2. Sono esclusi solo quei beni che costituiscono effetti personali di uso comune.

Art. 16 - Spese inerenti l'oggetto smarrito

1. Il semplice deposito del bene è gratuito.

2. Tuttavia, qualora per la sua conservazione la cosa abbia richiesto delle spese aggiuntive, queste dovranno essere rimborsate al Comune da chi riacquisisce il bene, sia esso il ritrovatore o il proprietario.

3. Il pagamento è disposto con ordinanza del Sindaco, da allegarsi al verbale di restituzione.

Art. 17 - Disponibilità del bene ritrovato

1. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di cui al precedente art. 14, comma 2, senza che nessuno si presenti a ritirare l'oggetto, esso appartiene all'Amministrazione Comunale, che delibera con apposito atto sulla sua destinazione.